



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

CAPITOLATO DI GARA PER LA CONCLUSIONE DI N. 5 ACCORDI QUADRO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI EDUCAZIONE AL LAVORO IN CENTRI SPECIALIZZATI COLLOCATI NELLE ZONE CITTADINE DI CORNIGLIANO, RIVAROLO, CERTOSA, MADDALENA E MARASSI

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Genova attua, attraverso specifici progetti, percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro per persone in situazioni di svantaggio sociale.

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina di accordi quadro per l'affidamento di n. 5 Centri di Educazione al Lavoro (di seguito denominati "CEL") in cui vengono realizzati interventi socio educativi diurni per giovani dai 16 ai 20 anni, mirati all'apprendimento concreto di specifiche abilità lavorative e di comportamenti adeguati a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

Le attività dei CEL comprendono componenti educative e di recupero delle abilità sociali e relazionali unitamente all'apprendimento concreto, principalmente attraverso attività laboratoriali di addestramento, di specifiche abilità lavorative e di regole e comportamenti adeguati ad un progressivo inserimento nel mondo del lavoro.

La Stazione Appaltante si riserva di ordinare la quantità di servizi di volta in volta necessari.

ART. 2 – OBIETTIVI E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Servizio, che si sostanzia in attività socio-educative, di orientamento e avvicinamento al lavoro, deve rispondere ai seguenti obiettivi:

1. Educazione al lavoro: introduzione di regole e di comportamenti che portino il giovane ad assumere il ruolo di lavoratore e ne sviluppino l'autonomia;
2. Orientamento e supporto nell'individuazione di possibilità di formazione e di percorsi di avvicinamento al lavoro mediante stages, tirocini ed altri percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo;
3. Avvio al lavoro, collegamento con la formazione professionale attraverso l'utilizzo di attività corsuali e sperimentali;
4. Supporto al giovane nell'utilizzo delle risorse esistenti nel territorio favorendo processi di integrazione e socializzazione, anche in collaborazione con le famiglie ed i servizi territoriali competenti;
5. Supporto alla scolarizzazione per quei giovani che hanno difficoltà nell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Sono destinatari del Servizio i giovani seguiti dai servizi territoriali, sanitari e sociali, dal privato sociale, e quelli espulsi dal circuito scolastico o in difficoltà nei percorsi formativi e scolastici.

L'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi del Comune di Genova di seguito denominato Ucil/Ufficio, utilizza, insieme ad altri strumenti volti al reinserimento sociale, lo strumento dei Centri di Educazione al Lavoro (di seguito "CEL"), per quei giovani dai 16 ai 20 anni che per loro caratteristiche personali o socio-ambientali non sono in grado di fruire in maniera adeguata di altri progetti o servizi esistenti né di compiere in autonomia un percorso scolastico o di avvio al lavoro. Una particolare e specifica attenzione viene prestata al crescente numero di giovani di origine straniera inseriti nei CEL.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

- a) **Accordo quadro**: l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra la Stazione Appaltante (nel resto del testo SA) e l'Operatore economico risultato aggiudicatario del servizio (nel resto del testo IA, Impresa Aggiudicataria), con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti che saranno stipulati dalla SA per tutta la durata di ciascun accordo quadro.

- b) **Capitolato di gara:** il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di erogazione del servizio oggetto del ciascun accordo quadro.
- c) **Contratto:** contratto d'appalto specifico sottoscritto dalla SA e dall'IA e che dettaglia almeno:
- tipologia e quantità delle prestazioni
 - periodo di esecuzione
 - luoghi di esecuzione
 - modalità operative di esecuzione del servizio ove non già stabilite nel Capitolato
 - obblighi del gestore e penali già riportati nel capitolato ed in ciascun accordo quadro.

ART. 4 - DURATA DI CIASCUN ACCORDO QUADRO

Ciascun accordo quadro avrà durata quadriennale decorrente dalla stipula del contratto di ACCORDO QUADRO; da tale data potranno essere attivati i singoli contratti per l'avvio del servizio.

Per durata di ciascun accordo quadro si intende l'arco temporale in cui la SA potrà stipulare i singoli contratti per il servizio. Quadriennale.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui a ciascun accordo quadro, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le modalità di risoluzione e recesso sono dettagliate nello schema di accordo quadro, parte integrante degli atti di gara.

ART. 5 – VALORE DI CIASCUN ACCORDO QUADRO

Gli importi posti a base di gara sono i seguenti

CEL	POSTI	48 MESI AL NETTO IVA
MADDALENA	20	715.317,71 €
CERTOSA	20	715.317,71 €
RIVAROLO	20	715.317,71 €
CORNIGLIANO	20	679.294,51 €
MARASSI	20	715.317,71 €
TOTALI		3.540.565,35 €

L'importo definitivo di aggiudicazione è quello derivante dall'offerta economica di gara, a seguito dell'aggiudicazione del servizio e della stipula di ciascun accordo quadro.

I corrispettivi di ciascun contratto sono determinati dai prezzi delle prestazioni, risultanti dall'esito della gara.

Nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 del Codice appalti, si riserva la facoltà di applicare, nel corso dell'esecuzione dell'accordo ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo dell'accordo stesso.

In tal caso l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Si procederà ad una revisione annuale del prezzo a partire dal secondo anno contrattuale condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni e rilevati ed elaborati dall'ISTAT.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA E SEDE OPERATIVA

Con riferimento a ciascuno dei contratti specifici affidati:

L'IA sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

L'IA deve disporre, almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, di una sede operativa *che può coincidere con la sede del CEL* nel territorio del Comune di Genova, dove il personale deputato alla pianificazione ed al controllo del servizio svolge le sue funzioni.

L'indirizzo ed i recapiti telefonici, fax, e-mail e Pec (posta elettronica certificata) della sede dovranno essere comunicati alla SA almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio. In caso di inadempienza la SA si riserva di applicare una penale. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata entro 24 ore alla SA. In caso di inadempienza la SA si riserva di applicare una penale.

I CEL dovranno essere attrezzati come da specifiche di cui ai successivi articoli 7 e 9.

ART. 7 CONTENUTO DEL SERVIZIO

Specifiche tecniche

I Centri di Educazione al Lavoro devono avere una struttura idonea ad ospitare ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 20 anni residenti nel Comune di Genova, con ambienti conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del D.Lgs.n° 81/08 come integrato dal D.Lgs. n°106/09.

Descrizione del Servizio

Ogni singolo Centro di Educazione al Lavoro, deve garantire l'accoglienza e l'inserimento nelle attività di educazione al lavoro dei giovani dai 16 ai 20 anni, secondo l'apposita procedura stabilita dall'Ufficio, ed inoltre deve:

1. definire, nell'ambito degli obiettivi sopra descritti e dettagliati dal progetto educativo presentato per ogni C.E.L., un progetto formativo per il singolo utente inserito che dovrà essere concordato con l'operatore dell'UCIL;
2. svolgere attività di formazione ed educazione al lavoro sulla base di progetti individualizzati per ogni ragazzo, modulando i programmi di lavoro secondo l'età e le fasi di crescita dei singoli frequentatori;
3. promuovere la didattica del lavoro ed attività teorico-pratiche di conoscenza del mondo del lavoro, anche attraverso l'addestramento e l'uso degli strumenti informatici;
- 3a. a tal fine ogni C.E.L. dovrà avere un laboratorio di informatica adeguatamente strumentato ed educatori con abilità atte ad istruire sui principali programmi informatici ed i modi più opportuni di navigazione e ricerca su internet;

3b. con riferimento alla legge n° 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ogni CEL dovrà, nell’ambito del proprio laboratorio informatico, effettuare attività di educazione all’uso consapevole della rete internet ed ai diritti e doveri connessi all’uso delle tecnologie informatiche, di conoscenza e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo;

4. fornire informazioni sul mercato del lavoro, i contratti di lavoro, le mansioni relative alle diverse professionalità;

5. svolgere attività di addestramento artigianale, finalizzate anche a fornire ai ragazzi competenze sul mondo del lavoro quali regole, ritmi e tempi, gestione delle relazioni con colleghi e datori di lavoro, utilizzando il lavoro manuale e intellettuale come strumento di percorsi di integrazione e crescita sociale;

6. promuovere tirocini pratici in azienda, formativi e di orientamento, finalizzati ad approfondire la conoscenza, da parte di ogni ragazzo, delle proprie abilità e interessi in ambito lavorativo, ad acquisire nuove competenze e ad ampliare il curriculum delle esperienze;

7. supportare l’orientamento scolastico professionale, anche con progetti integrati per l’assolvimento dell’obbligo scolastico o formativo, con percorsi finalizzati a sostenere e rimotivare la partecipazione scolastica;

8. offrire un buon equilibrio delle attività interne con attività esterne, quali stage o altre attività specificatamente individuate;

9. favorire i percorsi di integrazione dei giovani di origine straniera anche attraverso l’educazione al lavoro.

E’ possibile accogliere nei CEL ragazzi con caratteristiche di multiproblematicità, sotto il profilo sociale e/o sanitario, la cui particolare situazione renda incerta la possibilità di un reale avvicinamento al mondo del lavoro. Per tali soggetti dovrà essere previsto un inserimento temporaneo, di durata non superiore a tre mesi, e formulato un apposito progetto con finalità osservative. Alla fine del percorso il CEL restituirà al Servizio segnalante gli elementi di conoscenza emersi dall’osservazione nel contesto educativo e laboratoriale che possano supportare il Servizio stesso nella valutazione e nella scelta del percorso più congruo per il ragazzo in questione; con tale restituzione l’obiettivo dell’inserimento si intende raggiunto.

Tali inserimenti saranno a tempo parziale e saranno possibili nei limiti di posti sotto riportati.

Qualora all’esito del periodo osservativo si evidenzia la possibilità di un effettivo avvicinamento al mondo del lavoro il ragazzo potrà continuare la sua permanenza in CEL a tempo pieno.

I CEL dispongono in totale di 100 posti-ragazzo; sino a 6 posti per ogni CEL possono essere destinati a “progetti a tempo parziale” (frequenza al CEL di 2 gg alla settimana) che occupano mezzo posto.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Per quanto riguarda le modalità di inserimento nei CEL, i Servizi Pubblici o Privati convenzionati con L’Ente inviano le richieste all’Ufficio, presso il quale è costituito un Gruppo di Lavoro composto da personale operante c/o l’Ufficio e dai coordinatori dei singoli C.E.L. (o un educatore da loro delegato).

A tale Gruppo di Lavoro possono essere invitati i soggetti invianti, per chiarire o approfondire le segnalazioni o le situazioni dei soggetti già in carico ai singoli C.E.L., ed altri soggetti eventualmente interessati.

Attraverso riunioni periodiche, il Gruppo valuta le segnalazioni ricevute e concorda la singola immissione, tenuto conto delle specificità e disponibilità dei diversi CEL, nonché della reale utilità per il soggetto per il quale è proposto l’inserimento di un percorso all’interno dei Centri.

L' Ufficio autorizza l'immissione e lo comunica al Servizio segnalante affinché provveda all'inserimento nel CEL individuato.

Le dimissioni vengono concordate, come da progetto individuale, tra l'Ufficio ed il Centro, sentito il Servizio proponente. I CEL documentano tali dimissioni con relazione scritta.

ART. 9 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, SEDI E ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Il servizio è situato in 5 collocazioni strategiche sul territorio cittadino per permettere la migliore distribuzione dei servizi:

Lotto 1 MADDALENA - CIG. 76596639DC:

Collocazione nel Municipio 1 Centro Est - Quartiere della Maddalena – n.1 CEL sino a 20 posti; Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.), informatica di base, falegnameria.

Attività specifiche:- informatica avanzata e preparazione all'e.c.d.l. (patente informatica europea), carpenteria metallica

Lotto 2 CERTOSA - CIG. 7659670FA1 :

Collocazione nel Municipio 5 Valpolcevera – Quartiere Certosa - n. 1 CEL sino a 20 posti; Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.), informatica di base, falegnameria

Attività specifiche: elettrotecnica, restauro

Lotto 3 RIVAROLO - CIG. 76596818B7:

Collocazione nel Municipio 5 Valpolcevera – Quartiere Rivarolo – n. 1 CEL sino a 20 posti;

Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.), informatica di base, falegnameria

Attività specifiche: informatica avanzata (video e foto editing, realizzazione siti internet)

Lotto 4 CORNIGLIANO - CIG. 76596910FA:

Collocazione nel Municipio 6 M.Ponente – Quartiere Cornigliano – n.1 CEL sino a 20 posti; Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.), informatica di base, falegnameria

Attività specifiche: informatica avanzata (comunicazione visiva, elaborazione immagini, animazione)

Lotto 5 MARASSI - CIG. 7659694373:

Collocazione nel Municipio 3 Bassa Valbisagno – Quartiere Marassi – n.1 CEL sino a 20 posti.

Attività di base: oggettistica e arti applicate (legatoria, cartonaggio, ceramica, maglieria, ricamo, ecc.), informatica di base

Attività specifiche: legatoria artistica e professionale

In ciascuno dei quartieri il gestore individua una sede per lo svolgimento dell'attività, comprese le attività di accoglienza, gli incontri di monitoraggio del progetto individuale, il coordinamento del servizio, i cui indirizzi devono essere comunicati all'UCIL, dall'aggiudicatario entro la data di inizio dell'attività. Sono a carico dell'aggiudicatario l'allacciamento e il pagamento delle utenze.

Il Centro di Educazione Lavoro deve osservare un orario di apertura ai giovani non inferiore alle 22 ore settimanali su almeno 5 giorni alla settimana e deve essere garantita l'apertura annua di 220 giorni/anno.

L'orario settimanale di apertura, i giorni di chiusura e il calendario annuale ed eventuali loro modifiche, devono essere concordati con l'Ufficio e trasmessi a esso con congruo anticipo in forma scritta.

Fermo restando quanto stabilito dal presente capitolato, l'esecuzione del servizio avviene sulla base del progetto educativo presentato in sede di gara.

ART. 10 – COSTI E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla C.A. all'assegnatario per l'erogazione del servizio è determinato dai prezzi unitari delle prestazioni, risultante dall'esito della gara sulla base dei singoli contratti specifici.

Le voci di costo che compongono il corrispettivo sono:

PERSONALE

Educatori C3/D1
Educatore/Orientatore D2
Coordinatore D3/E1

ALTRI COSTI

Costi di gestione (sedi, strumentazione, utenze, ecc.)

Materiale di consumo a favore degli utenti

Attività di back

"Incentivi presenze" per ragazzi (fuori gara)

Il servizio richiede da parte del gestore:

- A. tutte le attività di coordinamento come meglio specificate all'art 12 del presente capitolato;
- B. L'effettuazione degli interventi richiesti come meglio specificato all' art 7.
- C. Il sostegno dei costi di allestimento e funzionamento delle sedi utilizzate per lo svolgimento del servizio.

L'incentivo presenze suindicato, pari a € 7,50 a giorno a presenza, che il Comune garantisce ai ragazzi inseriti tramite l'aggiudicatario", costituisce per l'aggiudicatario una partita di giro e verrà erogato a decorrere dalla data di autorizzazione all'inserimento da parte dell'Ufficio. Tale contributo ha la funzione di incentivare economicamente la partecipazione al progetto formativo e di avvicinamento al lavoro da parte di ragazzi in condizioni di disagio socio economico.

Tale somma non concorre a formare il prezzo posto a base di gara.

ART. 11 - PERSONALE

EDUCATORI/ORIENTATORI: quattro educatori/orientatori, di cui uno coordinatore, per un totale di ore pari a 4 tempi pieni.

Tra gli educatori/orientatori non coordinatori dovrà essere prevista la costante presenza, a tempo pieno, di almeno un educatore per genere, al fine di mantenere un buon equilibrio in equipe.

È necessario che il personale non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Si precisa inoltre che:

- in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet”, è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia;

- ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

a) Il Coordinatore dei singoli Servizi

Le funzioni di coordinamento dei singoli servizi e di coordinamento devono essere svolte da personale:

- in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600 della L. n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;

- con almeno tre anni di esperienza professionale di educatore;

- inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 per i dipendenti e soci delle Cooperative e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo stipulato in data 15 febbraio 2017 (di seguito denominato solo “CCNL Cooperative Sociali”) o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

c) Le funzioni educative devono essere svolte da personale:

- in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600 della L. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;

- inquadrato nella qualifica funzionale C3/D1 o D2 per i dipendenti e soci delle Cooperative e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale- educativo e di

inserimento lavorativo stipulato in data 15 febbraio 2017 (di seguito denominato solo “CCNL Cooperative Sociali”)o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

Almeno un educatore per ogni CEL dovrà essere in possesso di certificato di qualificazione rilasciato da ALFA LIGURIA attestante il conseguimento di competenze di tipo orientativo/di accompagnamento al lavoro;

Le prestazioni previste dal CEL devono essere assicurate esclusivamente da personale dell’impresa, dipendenti e/o soci, con le caratteristiche sopra indicate. Il personale può essere dipendente dell’impresa ed in tal caso dovrà essere inquadrato nelle categorie di cui sopra. Il gestore può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

La I.A. potrà utilizzare come operatori, in via complementare e residuale e comunque non sostitutiva, soci volontari debitamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai quali vengano rimborsate unicamente le spese sostenute e documentate.

A richiesta del Comune la I.A. è tenuta ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

Tutti gli operatori rispondono all’organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Agli operatori è fatto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese riferite al presente capitolato.

L’aggiudicatario garantisce inoltre l’attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dell’attività oggetto del presente capitolato.

L’Impresa aggiudicataria è tenuta, per tutti gli operatori, al rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti. Inoltre dovrà essere garantita copertura assicurativa INAIL e RC per gli utenti del servizio.

A richiesta del Comune l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

ART. 12 - FUNZIONI DEL COORDINATORE

Il coordinatore deve esprimere competenze tecniche, gestionali ed organizzative; svolge la propria attività nei seguenti ambiti:

- È responsabile dell’organizzazione del servizio e della gestione degli interventi. Gestisce il personale e in particolare organizza e monitora il piano di lavoro e delle sostituzioni degli operatori e ne verifica l’attività.
- È referente del servizio e lo rappresenta verso l’esterno e nei confronti della Civica Amministrazione, con particolare riguardo ai singoli casi e ai rapporti economici.
- Riferisce agli uffici del Comune, nelle loro diverse articolazioni, sull’andamento dell’attività, fornendo i dati e le informazioni richieste.
- Rileva il bisogno formativo degli educatori e struttura attività di formazione e di supervisione.
- Cura rapporti di collaborazione con le altre realtà, istituzionali e non, presenti sul territorio.
- Monitora l’attività degli operatori, controllando la coerenza della stessa con i contenuti del capitolato, e facilita il passaggio delle buone prassi.
- Monitora mensilmente le risorse impegnate in relazione alle risorse assegnate.
- È responsabile della comunicazione interna del servizio e del raccordo con il servizio inviante, ed deve altresì assicurarsi che le informazioni ritenute utili all’esecuzione del servizio siano note a tutto il personale addetto al caso.

Per l'attività descritta viene riconosciuto adeguato un monte ore mensile massimo pari a 160 ore. Il monte ore è riportato unicamente ai fini di determinare un corrispettivo adeguato rispetto alle funzioni richieste.

ART. 13- OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il soggetto aggiudicatario deve mettere a disposizione, a sua cura e spese:

1. la struttura in cui ha sede il Centro, che dovrà essere all'interno del territorio comunale in corrispondenza delle zone richieste in base ai accordi quadro, ed essere facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici; essa dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, rispondenti alle esigenze della particolare utenza cui il centro è rivolto, verificata mediante sopralluogo da parte dei responsabili del Comune prima dell'aggiudicazione definitiva del servizio;
2. la strumentazione relativa alle attività dei laboratori: i Centri devono essere in possesso di adeguati macchinari e strumentazioni atti a promuovere la didattica del lavoro e le attività teorico-pratiche di conoscenza del mondo del lavoro, anche attraverso l'addestramento e l'uso degli strumenti informatici ; in particolare, a seconda della vocazione artigianale prevalente offerta dal Centro, offrire macchinari ed attrezzature relativi all'attività di falegnameria, carpenteria metallica, produzione di oggettistica e bricolage.
3. l'équipe educativa;
4. l'accompagnamento e l'integrazione di attività esterne quali: stage, tirocini, percorsi di avvicinamento al lavoro o altre attività specificatamente individuate.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna inoltre a:

- a) eseguire il Servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto;
- b) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio e una sede operativa, stabilmente funzionante, a Genova;
- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- d) inviare alla Direzione Politiche Sociali, la documentazione richiesta in sede di aggiudicazione e sottoscrivere ciascun accordo quadro e i relativi contratti di appalto specifico;
- e) inviare alla Direzione Politiche Sociali, l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio corredato dai seguenti dati:
 - per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al servizio;
 - per eventuali volontari: dati anagrafici, residenzaOgni aggiornamento dell'elenco deve essere tempestivamente comunicato, alla Direzione Politiche Sociali;
- f) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- g) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;

- h) stipulare, prima dell'avvio del contratto, idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte; di massimale indicato nel disciplinare di gara;
- i) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- j) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- k) dare avviso alla C.A., con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- l) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- m) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- n) nel primario interesse della tutela del giovane e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse valutare l'idoneità di quanti, personale e volontari, siano impiegati nel servizio secondo quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014 e s.m.i.;
- o) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato;
- p) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03;
- q) realizzare i programmi concordati con UCIL e garantire la puntuale e regolare documentazione dell'attività svolta;
- r) rispettare l'obbligo informativo nei confronti della C.A. adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel presente capitolato; in particolare deve essere allegato, quale parte integrante della fattura mensile, elenco dei nominativi delle persone seguite nel mese con indicazione dei giorni di presenza e di assenza dal Centro; predisporre una relazione annuale circa l'attività svolta;
- s) utilizzare gli specifici strumenti (schede) di presentazione dei casi e di definizione dei progetti predisposti dalla Civica Amministrazione che saranno forniti al momento dell'avvio del servizio e che l'aggiudicatario custodirà presso le sedi territoriali del Servizio;
- t) informare tempestivamente, anche telefonicamente, UCIL di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- u) inviare su richiesta della Direzione Politiche Sociali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
- v) al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio assistenziale, in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio impiegando il personale (già assunto) utilizzato dal gestore uscente, nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa e compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 meglio dettagliato nel disciplinare di gara

ART. 14 - Verifiche e controlli

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato Speciale.

Oltre a ciò il Comune si riserva di chiedere all'aggiudicatario la seguente documentazione:

- copia della scheda professionale contenente i dati del lavoratore, esperienze lavorative e competenze professionali, rilasciato dal Centro Provinciale per l'Impiego;
- copia dei modelli attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto; - copia delle buste paga corrisposte mensilmente;
- ogni altro documento ritenuto utile al fine di una puntuale verifica del rispetto del contratto. Il Comune di Genova si riserva di sviluppare un controllo, documentale o ispettivo, sia in merito alla qualità dei processi che in merito alla qualità dei servizi erogati.

In particolare saranno monitorati i servizi in funzione di:

- presenze annue;
- durata dei percorsi di inserimento;
- corretta tenuta della documentazione: firme presenze ragazzi, presenze operatori, incentivi ai ragazzi, relazioni annue.

Inoltre saranno verificati alcuni processi, ed in particolare:

- l'articolazione di proposte in funzione della composizione (competenze/età) del gruppo;
- le pianificazioni annue del servizio;
- la focalizzazione del CEL sulla dimensione lavorativa;
- l'utilizzo di strumenti di osservazione e progettazione educativa.

Il Comune potrà inoltre misurare la qualità percepita da parte dell'utente in rapporto alla qualità offerta e a quella attesa.

Il Comune svolgerà la verifica tecnica sull'andamento complessivo del servizio utilizzando comunque strumenti e standard di efficacia, efficienza e qualità e avvalendosi anche della collaborazione con altri soggetti.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato o nel contratto, nonché rispetto alle migliori prestazioni offerte in sede di gara, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 15 – PENALI

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 13 a): fino a un massimo di euro 2.500;
- b) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 13 d), e), r) e 14 b): fino a un massimo di euro 800;

- c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura: fino a un massimo di euro 500;
- d) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 13 s), t) e u): fino a un massimo di euro 1.000;

Per tutte le altre inadempienze rispetto a quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata, il Comune si riserva di applicare penalità contrattuali per un importo variabile tra 100 e 1000 euro a seconda della gravità e della reiterazione degli inadempimenti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 2.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione al Soggetto Aggiudicatario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'ammontare superi l'1% il Comune provvederà a fare segnalazione in base alla Linea guida n.6 dell'ANAC.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato al Soggetto Aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dal Soggetto Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 17 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Il subappalto delle attività oggetto del presente appalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di quanto indicato all'art. 9 del disciplinare di gara

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva dovrà essere versata ai sensi dell'art. 103 del nuovo Codice degli appalti e s.m.i.,

ART. 19 - NORME DI SICUREZZA

La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia " (Legge 81/2008)

B) - Referenti alla sicurezza

L'Aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

C) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del ciascun accordo quadro e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il Comune di Genova esegue gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i.

- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'espletamento del servizio, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

Per ciascun appalto specifico affidato nel corso di validità di ciascun accordo quadro l'Ente Gestore dovrà dimostrare di aver stipulato polizza assicurativa R.C. con massimale a 500.000 euro, per i danni provocati a soggetti terzi nel corso delle attività di oggetto del presente appalto.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina la Società responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

- ai sensi dell'art. 45, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare;

- la Società dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

- La Società, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento: le attività della Società comportano il trattamento dei dati personali finalizzati all'elaborazione delle diete personalizzate. Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni della società, il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le seguenti informazioni necessarie consistenti in dati anagrafici e certificazioni mediche.

La Società è tenuta a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (si allega a riguardo il testo standard dell'accordo di riservatezza) e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
5. tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
7. informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
8. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
10. concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando la Società intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 p. 1,3).

La Società in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

La Società è altresì obbligata:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.